



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 13/05/2026

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DAL 01/01/2027 IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO – AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE (ATS) 1

L'anno duemilaventisei nel giorno tredici del mese di maggio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
TONIAZZI MONICA	Presente
SATURNINI GIULIO	Presente
PARRINI GREGORIO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
AMALFITANO GIOVANNI GIACOMO	Presente
BRAZZINI CHIARA	Assente
TEPSICH PAOLO	Presente
FRATINI STEFANIA	Presente
MASIERO NICCOLO'	Presente
FUSI SABRINA	Assente
CARDINALI ANDREA	Presente
PIERINI FILIPPO	Presente
VERNIANI CORINNA	Presente
PIERINI LEONARDO	Presente
ABATE ROBERTO	Presente
CUSCITO VITO ANDREA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Scrutatori: Pierini Filippo, Fratini Stefania, Masiero Niccolo'.

Presiede il Presidente del Consiglio Gregorio Parrini.

Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: *"Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"*;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";*

Visti:

- l'art 174, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che *"La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»"*;
- l'art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), prevede che *"Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti (...)";*

Considerato:

- che, in ambito europeo, il principio *"chi inquina paga"* risponde a tre diverse tipologie di esigenze:
 - a) *tutela ambientale*, in quanto il produttore di rifiuti (inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurne la produzione (la riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella gerarchia europea di rifiuti come da Direttiva 2008/98 CE);
 - b) *equità*, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tanto meno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento;
 - c) *parità di trattamento e non discriminazione*, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

Dato atto:

- che tra le principali linee di intervento dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) figura la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche (v. Delibera 13.01.2022 n. 2/2022/A), da attuarsi anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale, in ossequio al principio comunitario del *"pay-as-you-throw"* (*paga per ciò che butti*), che postula la necessaria correlazione dell'ammontare della tariffa alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;
- che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, *come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga"*, ma non pienamente al principio *"paga per"*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 13/05/2026

ciò che butti", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

Visti, altresì:

- l'art.1, c. 668 della L. 27.12.2013, n. 147, con cui si prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
 - il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, con il quale sono stati stabiliti i *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;
 - l'art. 1, c. 683, della L. n. 147/2013, che dispone che le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 – come modificato dall'art. 1, comma 677 della L. 30.12.2025, n. 199, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 Luglio di ciascun anno"*;
- la L. n. 15/2022;
- l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, con cui si dispone che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
 - la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
 - il D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
 - la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
 - la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*;
 - la deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"*;

Dato atto, inoltre, che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Greve in Chianti(TARI tributo) non risulta più essere corrispondente alle reali necessità del servizio, né in linea con i dettami del Legislatore europeo e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest'ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 13/05/2026

progressivo passaggio dei Comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

Atteso:

- che la legge Regione Toscana 28.12.2011. n. 69. ha istituito l'Autorità di Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani *ATO Toscana Centro*, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- che il Comune di Greve in Chianti è ricompreso nel territorio afferente alla predetta Autorità;
- che con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto successivamente la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" e, attualmente "Plures S.p.A.";
- che Alia Servizi Ambientali S.p.A, oggi Plures S.P.A. ha verificato la sussistenza dei presupposti necessari all'avvio del procedimento volto all'attivazione della Tariffa corrispettiva, previa attuazione – con riguardo al servizio integrato di gestione dei rifiuti - degli standard previsti per l'ambito sovracomunale "*porta a porta*", per i quali è contemplata la medesima modalità di erogazione, tenuto conto delle differenze morfologiche, urbanistiche e sociali di ciascuna municipalità;

Tenuto conto:

- che in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti viene interamente delegata al Gestore; Plures S.p.A., che diventa direttamente responsabile della riscossione della tariffa e dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;
- che con il passaggio dalla *tariffa tributo* alla *Tariffa Corrispettiva*, il Gestore sarà per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- che, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A della Delibera Arera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif (MTR-2), il Gestore è tenuto a rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Atteso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 24.11.2025, esecutiva, l'Amministrazione comunale di Greve in Chianti ha manifestato interesse all'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, della tariffa corrispettiva per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed all'adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS1), costituito con deliberazione n. 20 del 21.12.2022, di cui fanno parte, allo stato, n. 26 Comuni (Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, Vinci, Chiesina Uzzanese, Montale, Montespertoli, Pieve a Nievole, Buggiano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano, Quarrata, Rignano sull'Arno, Serravalle Pistoiese, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, Vicchio);
- che con la richiamata deliberazione, la Giunta Comunale dava atto che la cessazione del regime tributario attualmente in vigore (TARI) sarebbe avvenuta – con la conseguente applicazione della tariffa corrispettiva in luogo del cessato tributo – per effetto della conforme, successiva manifestazione di volontà dell'Ente espressa dal Consiglio Comunale di Greve in Chianti, con deliberazioni consiliari aventi ad oggetto, oltre che l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013, n. 147, l'approvazione del regolamento per l'applicazione e la gestione della tariffa corrispettiva, nonché del regolamento per la gestione rifiuti, in conformità agli schemi deliberati dall'Assemblea dell'Autorità;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 13/05/2026

Visti:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 21 del 31/10/2025, con la quale veniva approvato il *Regolamento di adesione agli ATS*, recante Modalità di formazione e adesione dei Comuni agli Ambiti Tariffari Sovracomunali (ATS);
- lo schema del regolamento tariffario per l'applicazione della TARIC, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione d'assemblea n. 20 del 31/10/2025;
- il "*Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva*" afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto, altresì, che con separata deliberazione viene disposta l'approvazione del "*Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani*", conforme allo schema approvato da ATO Toscana Centro per tutti gli Enti inseriti nell'"Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) n. 1;

Visti, infine:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento "*le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il più celere svolgimento degli adempimenti necessari a consentire l'adesione all'ATS 1 a decorrere dal 01/01/2027, applicando, al contempo la tariffa corrispettiva (TARIC) in luogo della Tassa sui rifiuti) TARI;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Settore 2 - Servizi di Gestione Economico-Finanziaria" del Comune di Greve in Chianti;

Con 15 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 5 voti contrari (Vito Andrea Cuscito, Roberto Abate, Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini), nessun astenuto,

A maggioranza,

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 13/05/2026

2) Di approvare la cessazione dell'applicazione della Tassa sui rifiuti, TARI tributo, alla data del 31.12.2026 e l'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a decorrere dal 01.01.2027.

3) Di approvare, per effetto di quanto disposto al precedente punto 2) il “*Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva*” afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, allegato sub A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale.

4) Di aderire all’“Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1” (ATS 1).

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale del Comune di Greve in Chianti.

6) Di trasmettere la presente deliberazione ad ATO Toscana Centro ed al Gestore del servizio.

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere al più celere svolgimento degli adempimenti necessari a consentire l'adesione all'ATS 1 a decorrere dal 01/01/2027, applicando al contempo la tariffa corrispettiva (TARIC) in luogo della Tassa sui rifiuti) TARI., con separata votazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4, Dlgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con 15 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 5 voti contrari (Vito Andrea Cuscito, Roberto Abate, Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini), nessun astenuto,

A maggioranza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DAL 01/01/2027 IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARIFFARIO – AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE (ATS) 1

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 20.04.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 22.04.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 del 13/05/2026

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gregorio Parrini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
